



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione

Circolare n. 44

Roma, 21 novembre 2016

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della
performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articoli 1 e 4;
- /// **Legge 28 marzo 2003, n. 53:** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", articolo 4;
- /// **Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- /// **Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi";
- /// **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77:** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- /// **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226:** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", art. 1;

- ⚡ **Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi";
- ⚡ **Legge 13 luglio 2015, n.107:** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Premessa

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro¹.

L'alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d'aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.107², l'alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione³, *al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*⁴.

Ciò premesso, stante l'evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all'esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali

Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 1, n. 28 e dall'art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

¹ Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.

² Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.

³ L'articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall'anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L'alternanza può essere svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all'estero, secondo le modalità organizzative affidate all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

⁴ Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono⁵:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto⁶.

Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario⁷, ai sensi dell'art.42 del T.U..

Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato⁸, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni" del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all'andamento infortunistico.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro

Con riferimento all'indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

⁵ Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.

⁶ Cfr circolare Inail 28/2003.

⁷ Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle **rendite** erogate dall'Istituto.

⁸ Cfr artt.127 e 190 T.U. e **decreto ministeriale** del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto alle persone infortunate e tecnopatiché, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

Per quanto riguarda i primi, si conferma⁹ che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall'art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto¹⁰.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in "*ambiente di lavoro*", sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per "ambiente di lavoro" si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l'attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.

Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio *in itinere* che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto.

In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

Al riguardo, l'Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime

⁹ Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.

¹⁰ Cfr circolare Inail 28/2003.

di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.

I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità "in presenza" o in modalità *e-learning* in attuazione, in particolare, dell'accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione "a cascata", con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.

Prestazioni

L'Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l'assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta¹¹, a meno che non siano studenti lavoratori.

La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale¹².

Denuncia dell'evento

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Conseguentemente, l'assicurato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.

Nel caso in cui l'assicurato dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge¹³.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

¹¹ Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

¹² Cfr circolare Inail 38/2015

¹³ Cfr circolare Inail 10/2016 "Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965."